

DATA	PROT. N.	ORGANO
18/04/12	2	COMITATO DI GESTIONE C.C.I.

CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI

COMITATO DI GESTIONE

**OGGETTO:** Modalità operative per l'applicazione a regime delle sanzioni.

**IL COMITATO DI GESTIONE DEL  
CASELLARIO CENTRALE INFORTUNI  
nella seduta del 18 Aprile 2012**

Visto il Decreto Legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, in particolare il Capo IV concernente le disposizioni in materia di riordinamento dei compiti e della gestione del Casellario Centrale Infortuni;

visti gli artt. 18 del citato Decreto Legislativo in materia di obblighi e diritti degli utenti del Casellario e 20 relativo all'applicazione delle sanzioni;

visto il Decreto Ministeriale del 27 settembre 2002, con il quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 22 del citato Decreto Legislativo, il Regolamento di esecuzione delle disposizioni di legge in materia di riordino dei compiti e della gestione del Casellario Centrale Infortuni e in particolare, gli art. 12 lett. a) e l'art. 26 del predetto Regolamento di esecuzione;

visto il Decreto Ministeriale del 16/07/2010 che ha riformulato gli art. 26 e 26 bis del Regolamento di esecuzione;

visto che anche il nuovo art. 26 del Regolamento di esecuzione espressamente prevede che all'accertamento e all'erogazione della sanzione, "si applicano, per quanto non diversamente previsto", le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689";

rilevato che tale richiamo comporta che le disposizioni normative contenute nella legge 689/81 si applichino sia con riferimento ai criteri generali informativi dell'illecito amministrativo, sia alle regole procedurali;

visto l'art. 8-bis della legge 689/81, che definisce l'istituto della reiterazione nell'ambito della regolamentazione delle sanzioni amministrative;

vista la delibera n. 1/2007 sui Nuovi termini per la trasmissione dei dati da parte degli Utenti;

visto il parere dell'Avvocatura dell'INAIL del 3 novembre 2006 circa l'applicazione della recidiva amministrativa, nel quale si richiama che è richiesta l'esistenza di un lasso di tempo apprezzabile fra la realizzazione della prima violazione e la commissione delle altre integranti la "recidiva", poiché la finalità dell'istituto è quella di determinare un trattamento

DATA	PROT. N.	ORGANO
18/04/12	2	COMITATO DI GESTIONE C.C.I.

sanzionatorio più pesante per condotte che denotano una maggiore capacità di ricaduta nell'illecito e tale capacità può essere apprezzata solo se le violazioni vengono commesse in un lasso temporale che non sia troppo ravvicinato né troppo distante (Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 marzo 2004, n.1044);

considerato che nel parere citato viene proposto di individuare la programmazione unitaria per il Casellario nello stesso lasso di tempo determinato dal Comitato di gestione per inviare i sinistri senza incorrere in violazione;

considerata la peculiarità del processo di trasmissione dei dati da parte degli Utenti sia in ordine alla periodicità (la trasmissione dati può essere fatta sia entro la fine del secondo mese dalla chiusura della partita di danno/definizione che più volte al giorno) che alle modalità di trasmissione (la trasmissione può avvenire attraverso file che racchiudono più sinistri o on-line, per singolo sinistro);

viste le richieste delle imprese EURIZONTUTELA (ora INTESA SAN PAOLO ASSICURA) e AXA – MPS di non essere assoggettate al regime sanzionatorio, per specifiche motivazioni attinenti problematiche tecnico - procedurali o l'errata valorizzazione di campi data;

considerato che dall'esame della normativa e delle motivazioni addotte non appaiono ricorrere cause di forza maggiore né sono rilevabili fattispecie che possano essere considerate giustificative in senso generale;

viste e condivise le proposte di cui alla relazione del Dirigente Responsabile del Casellario Centrale Infortuni in data 04/04/2012,

#### DELIBERA

ai fini della individuazione della c.d. programmazione unitaria e dei tempi ravvicinati da cui far dipendere l'applicazione della reiterazione, è fissato nel massimo di un trimestre il periodo entro il quale le successive violazioni della stessa indole non sono da considerarsi reiterazioni, in applicazione dell'art 8 bis della legge 689/81, in quanto commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria;

di applicare pertanto la maggiorazione del 10% alla sanzione, nel solo caso di recidiva che si verifichi oltre il termine dei due mesi successivi alla data di accertamento della precedente violazione;

di non accogliere le richieste di non assoggettamento alle sanzioni da parte delle imprese EURIZONTUTELA (ora INTESA SAN PAOLO ASSICURA) e AXA – MPS.

IL SEGRETARIO SUPPLENTE

(D<sup>ssa</sup> Elena De Pascale)

IL PRESIDENTE

(Avv. Lorenzo Fantini)